

DELIBERA N. 74/10/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER I CANALI NAZIONALI "COMEDY CENTRAL" E "COMEDY CENTRAL + 1"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Viacom Networks Italia Limited (di seguito "Viacom") per i propri canali nazionali "Comedy Central" e "Comedy Central +1" in data 26 ottobre 2009, prot. n. 0080963, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di emissione e di investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 28 ottobre 2009, prot. n. 81626 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 26 novembre 2009, prot. n. 88335, a seguito della richiesta di informazioni del 28 ottobre

2009, prot. n. 81626, rivolta alla società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che con l'istanza del 26 ottobre 2009 la società chiede in subordine alla deroga totale un esonero parziale dagli obblighi di emissione in opere europee recenti (art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS), di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (art. 3, comma 2), di investimento in opere europee di produttori indipendenti (art. 4, comma 1), nonché in opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione (art. 4, comma 2);

CONSIDERATO che qualsivoglia considerazione relativa alla linea editoriale del canale "Comedy Central", si estende inequivocabilmente anche al canale "Comedy Central + 1", consistendo quest'ultimo nella mera ritrasmissione, differita di un'ora, del palinsesto di "Comedy Central";

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Comedy Central";

RILEVATO che il canale in questione nell'esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 19,26 milioni di Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo di 6.870 milioni di Euro, è pari ad una quota di mercato dello 0,28% e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che il canale "Comedy Central + 1" è stato lanciato il 31 luglio 2009 e dunque non sono ancora disponibili dati circa la sua quota di mercato, tuttavia è ragionevole ritenere, anche alla luce dei ricavi registrati da "Comedy Central", che i ricavi del nuovo canale, non avendo finora modificato in maniera determinante il bacino della raccolta pubblicitaria di Viacom, non saranno tali da attribuire a quest'ultima una quota di mercato superiore all'1%;

RILEVATO che "Comedy Central" ha un palinsesto dedicato quasi esclusivamente al genere comico, che prevede l'offerta 24 ore su 24 di programmi all'insegna del divertimento e capaci di offrire allo spettatore un ampio sguardo sulla comicità, e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera l) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che la programmazione di "Comedy Central" è caratterizzata da un profilo distintivo più concentrato su un pubblico maschile, di età compresa tra i 25 e i 44 anni;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento;

RILEVATO che nel mercato europeo della produzione indipendente il genere dell'intrattenimento vede la presenza di numerosi e qualificati operatori, come attestato

da fonti autorevoli¹ e dai dati ricavati direttamente dall'Informativa economica di sistema. In particolare, si evidenzia come in Italia tale genere consista in rilevanti quote di emesso, in quanto costituisce un prodotto comune ai palinsesti di tutti gli operatori televisivi. Dalla documentazione esaminata si evidenzia anche come la prevalente modalità di approvvigionamento del genere dell'intrattenimento per i canali europei sia il produttore indipendente, con una quota superiore al 50% rispetto alle altre modalità di acquisizione delle opere audiovisive, ovvero l'autoproduzione e i produttori privi della qualifica di indipendenti;

RILEVATO che "Comedy Central" è un canale diffuso mediante piattaforma satellitare a pagamento per gli utenti e che, in particolare, la diffusione avviene mediante la piattaforma satellitare di Sky Italia, all'interno del comparto dedicato all'intrattenimento;

RILEVATO quanto segue:

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 40% e il 37,96% della programmazione assoggettabile ad opere europee, per le quali ha investito rispettivamente lo 0% e il 78,94% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 36,51% e il 35,52% della programmazione assoggettabile ad opere europee recenti;

nel 2007 e 2008 il canale ha dedicato rispettivamente il 24,92% e il 25,21% della programmazione assoggettabile ad opere europee di produttori indipendenti, per le quali ha investito rispettivamente lo 0% e lo 30,91% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 il canale ha investito rispettivamente lo 0% e il 13% del totale degli introiti netti annui a favore di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori;

RITENUTO pertanto che le ore di programmazione e i conseguenti investimenti del canale nel 2007 e nel 2008 sono composti prevalentemente da tipologie di trasmissioni strettamente riconducibili alla linea editoriale dell'emittente;

RILEVATO che l'intera programmazione è qualificata dalla stessa società come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto e che il budget disponibile è interamente dedicato ad essa;

RITENUTO che la linea editoriale del canale è composta da un elevato numero di ore dedicate ad opere europee recenti e che, dunque, gli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento risultano già soddisfatti attraverso la programmazione ordinaria;

¹ Commissione Europea *Impact Study of Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and Production of TV Programmes Provided for Under Article 25 (a) of the TV Without Frontiers Directive, Final Report, 2005*; Commissione Europea, *Study on the application of measures concerning the promotion of the distribution and production of European works in audiovisual media services (i.e. including television programmes and non-linear services)*, 2008; IEM, Fondazione Rosselli, *Quinto Summit sull'Industria della Comunicazione*, 2007; IEM, Fondazione Rosselli, *Il valore della fiction in Italia*, 2008; IsICult, Istituto Italiano per l'Industria Culturale, *Indagine sul settore del documentario in Italia*, 2006; *European Audiovisual Observatory, Trends in European Television*, 2008

RITENUTO che all'interno di tale linea editoriale appare rilevante la quota di programmazione dedicata alle opere europee, il cui approvvigionamento non comporta oneri insostenibili per il canale, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

CONSIDERATO che, con riferimento alle opere dei produttori indipendenti, la società, nel corso dell'audizione, ha rappresentato come siano sopravvenuti canali qualificati presenti su piattaforma satellitare e digitale terrestre, e come la concorrenza esercitata da questi determini una contrazione dell'offerta di prodotto indipendente ed una conseguente indisponibilità dello stesso anche in virtù della particolare linea editoriale dei canali esercitati da Viacom. Pertanto, a parere della società, si determinerebbe una crescente riduzione del numero di opere di produttori indipendenti disponibili sul mercato e compatibili con la propria linea editoriale, ed un conseguente aumento del costo delle stesse. Si rileva preliminarmente come la società nell'ultimo biennio abbia effettuato ingenti investimenti in opere di produttori indipendenti, proporzionali alla quantità di prodotto trasmesso. A fronte di tale capacità di investimento, la sopravvenuta concorrenza appare suscettibile di determinare una contrazione del numero di opere disponibili e un aumento dei relativi costi, con effetti che appaiono, attualmente, di carattere esclusivamente congiunturale. Al momento l'assetto del mercato è caratterizzato da una forte dinamicità dovuta all'aumento di capacità trasmissiva e al cambiamento delle modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi. A supporto di tale contesto intervengono due tipi di considerazioni. La prima di natura normativa, laddove il legislatore comunitario ha previsto con la direttiva 2007/65/CE, un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari). La particolare fluidità del settore è altresì confermata dai più recenti studi di settore che evidenziano come "questo processo d'integrazione e di formazione di un nuovo mercato audiovisivo caratterizzato da maggiori opportunità per gli utenti di fruire di contenuti in rete si determina a partire dall'ampia diffusione di connessioni a banda larga, fisse e mobili, sempre più veloci e in grado di consentire una agevole visione o scarico di contenuti audiovisivi. Oggi tale processo è in fase di forte accelerazione e si manifesta non solo tramite lo sviluppo dei consumi audiovisivi via internet o via piattaforma mobile ma tramite la messa a punto di sistemi ibridi che permettono alle offerte *broadcast* e a quelle *broadband* di integrarsi". L'assetto del mercato non presenta, pertanto, ancora caratteristiche tali da cristallizzarlo secondo le modalità descritte dalla società, e non costituisce dunque un fattore tale da consentire la concessione di una deroga permanente. La situazione rappresentata è tuttavia idonea a giustificare l'eventuale mancato raggiungimento delle quote previste in un periodo di tempo delimitato.

RITENUTO che sebbene numerosi programmi trasmessi dal canale risultino realizzati in regime di autoproduzione, la linea editoriale del canale è altresì composta

da un cospicuo numero di programmi eteroprodotti, molti dei quali di origine comunitaria, dunque il reperimento sul mercato di opere di produttori indipendenti compatibili con la natura tematica del canale, non risulterebbe particolarmente difficoltoso e oneroso. Pertanto l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, non appare suscettibile di mettere a rischio la quota di mercato di "Comedy Central", la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dal legislatore mediante il dettato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e integralmente riportato nell'art. 8, comma 2, lett. b) del suddetto regolamento;

RITENUTO che all'interno della linea editoriale la quota minima di programmazione e investimento dedicata alle trasmissioni adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, appare raggiunta mediante la programmazione ordinaria, il cui approvvigionamento non comporta oneri superflui per il canale, e che pertanto lo stesso risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENUTO che per il canale in questione, caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie che, nella sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, dovrebbero essere impiegate per l'approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla natura tematica del canale, e potrebbero dunque danneggiarlo rispetto ai propri concorrenti. In particolare, si rileva che una modifica della propria linea editoriale potrebbe tradursi per il canale in una riduzione dei ricavi da pubblicità, in virtù della conseguente variazione del target di riferimento;

RITENUTO che il palinsesto del canale, coerentemente con la natura tematica dello stesso, risulta composto esclusivamente da programmi (*situation comedies*, spettacoli di *cabaret*, intrattenimento, *talkshow*) di genere comico in senso stretto e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale. La stessa, pertanto, appare incompatibile con il rispetto di tale obbligo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana, di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 2 del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro delle

comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dai canali nazionali “Comedy Central” e “Comedy Central + 1” è rigettata.

2. I canali nazionali “Comedy Central” e “Comedy Central + 1” sono esentati dall’obbligo di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. L’Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana, di cui all’art. 3, comma 2 e all’art. 4, comma 2, del regolamento, successivamente all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

4. L’esenzione dai suddetti obblighi decorre dall’anno 2009, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

5. La società Viacom Networks Italia Limited autorizzata alla trasmissione dei suddetti canali mediante piattaforma satellitare, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all’art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Napoli, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola